

CONVENZIONE TRA

Il Comune di _____, C.F. _____, rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, di seguito denominato Comune

E

la società CSF Sondrio-Lecco Srl con sede in Lecco Via Besonda n. 11, C.F. e P.IVA 00647550144 (convenzionata al CAAF CGIL Lombardia Srl - con sede legale in Sesto San Giovanni Viale Marelli, 497) in persona del proprio legale rappresentante sig. Anghileri Alberto, C.F. NGHLRT53R24E507U, munito dei relativi poteri come da statuto (ovvero come da delibera dell'assemblea del 28-02-2003), di seguito denominata Società

PREMESSO

- Che il Comune , in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, intende affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- Che il Comune , che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intende affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS ha stipulato in data 5 novembre 2001 una convenzione con il CAAF CGIL Lombardia Srl per affidare a quest'ultimo, in base a quanto previsto dal D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130 e dall'art.3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all'Istituto, la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente;
- Che il CAAF CGIL Lombardia Srl, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00003;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il predetto CAAF CGIL Lombardia Srl può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

- Che il CAAF CGIL Lombardia Srl, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società CSF Sondrio-Lecco Srl, di cui ha verificato l'affidabilità e la competenza, l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;
- Che la Società CSF Sondrio-Lecco Srl, sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAAF CGIL Lombardia Srl, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica e la loro trasmissione all'INPS;
- Che la Società CSF Sondrio-Lecco Srl, (in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del CAAF CGIL Lombardia Srl, tutte le attività che da quest'ultimo le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale), si impegna ad effettuare i servizi oggetto della presente convenzione.

VISTO

- Che il D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
 - A. sportello informativo sull'ISE, anche per eventuale compilazione e invio all'INPS della D.S.U.
 - B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori
 - C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire di altri servizi sociali agevolati forniti dal Comune

In particolare, la Società effettuerà:

- in relazione al punto A:
 - l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISE e alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;

- se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
- in relazione al punto B:
 - l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
 - la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo;
 - la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
 - la consegna al Comune dell'elenco dei richiedenti aventi diritto agli assegni di maternità e per il nucleo, per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
 - la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
 - l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;
- in relazione al punto C:
 - l'accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
 - la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione;
 - la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
 - la consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione correlata;
 - l'archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;

2. Il Comune si impegna a:

- curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo e sulle sedi operative della Società, aggiornando l'elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni ricevute dal Centro stesso;
- fornire alla Società le delibere di Giunta ed i relativi regolamenti allo scopo di consentire la puntuale applicazione delle medesime correlate alle certificazioni ISEE.

3. La Società, per l'espletamento di questo servizio:

Si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato;

Garantirà, altresì, tramite polizza di assicurazione stipulata dal CAAF CGIL Lombardia Srl, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B, e C.

Infine, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione garantisce l'apertura dei propri uffici nelle sedi e negli orari di cui all'allegato.

4. La Società garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.

5. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della legge 675/96, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
6. Il Comune non dovrà alcun compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti A), B) C)
La Società si impegna inoltre a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta.
7. La presente convenzione, ha durata di un anno e si rinnoverà automaticamente salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi, tramite lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.
8. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAAF CGIL Lombardia Srl e la Società.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì,

Per il Comune di _____

Per il Centro Servizi Fiscali Sondrio Lecco SRL

C.S.F. SONDRIO-LECCO s.r.l.
Centro Servizi Fiscali
Via Besonda, 11 – 23900 Lecco
Tel. 0341.488283 Fax. 0341.286530
CF – PI 00647550144
